

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 281/43/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente chiede l'invalidità del preavviso di fermo amministrativo 00000201106800024337 relativo al mancato pagamento di 3 cartelle di pagamento sostenendo di aver presentato ricorsi avverso tali cartelle sostenendo la tardive delle rispettive notificazioni.

Sostiene che in merito a detti ricorsi sono in corso contenziosi sia in appello su decisioni sfavorevoli che istanze di revocazione.

In data 05.10.2011 la Direzione Prov. 1° di Milano dell'Agenzia delle Entrate deposita controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92 in quanto fa riferimento ad un mero rinvio in altro autonomo ricorso depositato presso la medesima Commissione Tributaria.

L'avvenuta presentazione dei ricorsi avverso le cartelle richiamate non costituisce valido motivo di ritardato o mancato pagamento degli importi iscritti a ruolo formanti le cartelle.

Conclude rilevando l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo all'Ufficio.

In data 25.10.2011 il Concessionario Equitalia Esatri deposita costituzione in giudizio con la quale specifica che sui ricorsi proposti avverso le cartelle di pagamento per i quali è stato comunicato il preavviso di fermo impugnato sono intervenute Sentenze sfavorevoli alla ricorrente.

Pertanto le 3 cartelle promodomiche al preavviso di fermo risultano legittime ed esecutive non essendo intervenuto alcun provvedimento di sospensione.

In data 28.10.2011 la ricorrente deposita memoria con la quale riproduce l'iter relativo al contesto sui ricorsi relativi alla tre cartelle di pagamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva l'inammissibilità del ricorso in esame in quanto proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo, atto di per se consequenziale al mancato pagamento delle cartelle di pagamento alle quali fa riferimento e sulle quali, in pendenza di ricorso ed in assenza di provvedimenti specifici di sospensione giudiziale, la riscossione da parte del Concessionario è consequenziale e legittima.

In relazione alla tipologia del contesto il Collegio dispone per la compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissiona dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.